

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 497 del 8.4.2002

**SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI
DISABILI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**
ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68/99

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
tra _____
- la Provincia di _____, Centro per l'Impiego di _____ (nel
proseguo del presente atto denominato semplicemente "ufficio competente"), rappresentato ai fini
della presente convenzione da _____
in qualità di _____
e _____
- _____ (nel proseguo del presente atto denominato semplicemente
"datore di lavoro"), con sede legale in _____, rappresentato da _____

- VISTA la legge n. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTO, in particolare, l'art. 11 della predetta legge, che prevede la possibilità per gli uffici competenti di stipulare con i datori di lavoro privati e pubblici convenzioni aventi per oggetto la determinazione di programmi mirati al conseguimento degli obiettivi occupazionali della stessa legge;
- RICHIAMATO l'art. 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 recante il regolamento di esecuzione della legge n. 68/99, nella parte in cui dispone che le "convenzioni sono improntate a criteri di trasparenza delle procedure di selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti, tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento mirato";
- VISTO l'art. 39 del decreto legislativo 165/2001, che consente alle pubbliche amministrazioni (nel proseguo del presente atto denominate semplicemente PP.AA.) di promuovere o proporre programmi di assunzione per i soggetti portatori di handicap;
- INDIVIDUATO nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori disabili lo strumento idoneo a favorire il rispetto delle quote d'obbligo previste dall'art. 3 della citata legge n. 68/99, compatibilmente con l'esigenza di graduare, mediante una progressione sostenibile, l'inserimento dei predetti lavoratori, al fine di ottimizzare il loro apporto lavorativo;
- CONSIDERATO che l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99 costituisce per le PP.AA. eccezione al principio della chiamata numerica fissato dall'art. 7, comma 2, della legge citata e che i datori di lavoro pubblici possono effettuare assunzioni con chiamata nominativa solo nell'ambito delle convenzioni stipulate ai sensi del richiamato art. 11 della legge n. 68/99;



- RITENUTO che le PP.AA. al fine di perseguire un giusto equilibrio tra avviamenti al lavoro con richiesta numerica ed assunzioni con chiamata nominativa, possano avvalersi di quest'ultima modalità di reclutamento del personale, ai fini della copertura della quota d'obbligo di cui all'art. 3 della legge 68/99, in misura non superiore al 60% dei posti da ricoprire mediante assunzione a tempo indeterminato;
- TENUTO CONTO della necessità di contemperare l'esigenza di un confacente inserimento lavorativo dei disabili con i profili e le qualifiche professionali richiesti dalle PP.AA. soggette all'obbligo di assunzione;
- CONSIDERATO che le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99 possono essere stipulate anche da PP.AA. non soggette all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili;
- VISTA la disciplina in materia di assunzioni presso le PP.AA. contemplata dal capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, come modificato dal successivo D.P.R. n. 246/97;
- RICHIAMATE, altresì, le disposizioni di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, relative all'accesso agli impieghi presso le PP.AA., che prevedono:
 - l'avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, ai sensi della legislazione vigente, per le qualifiche ed i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi ulteriori requisiti per specifiche professionalità (comma 1 lett. b);
 - una adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione (comma 3, lett. a);
 - l'adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire (comma 3, lett. b);e dell'art. 36 del predetto decreto, che consentono l'adozione di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale;
- FATTE SALVE le disposizioni di cui all'art. 16 della legge n. 68/99, che regolamentano l'accesso dei disabili nelle PP.AA. mediante concorso pubblico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE


Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

Il datore di lavoro, con riferimento all'ultimo prospetto informativo di cui al decreto ministeriale 22.11.1999, nel quale è stata rappresentata la seguente situazione occupativa:

- n. ... lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
- n. ... disabili da assumere ex art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della legge 68/99;
- n. ... soggetti da assumere appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/99;





CHE tali convenzioni non sono ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione dell'organismo a ciò preposto e che non possono riguardare, rispettivamente, più di un lavoratore disabile se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'art.3 della ripetuta legge 68/99, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti;

CHE la stipula della convenzione è subordinata alla contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro a copertura dell'aliquota d'obbligo di legge e che l'impiego in modo distaccato del disabile prevede oneri retributivi e contributivi a carico della cooperativa sociale/ disabile libero professionista per tutta la durata della convenzione;

CHE la convenzione non può eccedere i dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti, verificandosi le condizioni e con le modalità di cui all'art.12, comma 2, della legge 68/99 ed all' art.10, comma 3, del D.P.R. n.333/2000;

CHE le parti riconoscono il particolare valore sociale di cui alla legge n. 68/99 e l'importanza del passaggio per il disabile da una vita inattiva a quella lavorativa, abituando i soggetti alla vita interpersonale attraverso un percorso di inserimento guidato.

PRECISATO

che il datore di lavoro:

- () ha stipulato una convenzione, ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, con l'ufficio competente in data _____, per la determinazione del seguente programma di inserimento di lavoratori disabili come di seguito sinteticamente esposto:

(es. numero lavoratori, tempi e modalità di assunzioni, altro);

- () non ha stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

Il datore di lavoro si impegna ad assumere a tempo indeterminato () pieno () parziale, a far data dalla stipula della presente convenzione, il Sig. _____

nato a _____ il _____ residente a _____
Via _____
titolo di studio _____ esperienze formative _____
inquadrate al livello _____ del CCNL _____
con le mansioni di _____ e, al termine della convenzione o negli altri
casi di rescissione del rapporto riguardante l'affidamento della commessa, ad assicurarne
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, con mansioni equivalenti alla professionalità
acquisita durante la fase di formazione svolta presso il soggetto ospitante.



ART.2

Il datore di lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa sociale o al disabile libero professionista commesse di lavoro nel settore _____ ed, in particolare,

L'ammontare delle suddette commesse di lavoro non deve essere inferiore a quello che consente alla cooperativa sociale/al disabile libero professionista di applicare la parte normativa e retributiva del CCNL applicato, ivi compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo del disabile.

Art.3

Il datore di lavoro e la cooperativa sociale/disabile libero professionista, con le *disposizioni applicative* allegate alla presente convenzione, stabiliscono le effettive clausole con cui intendono dare esecuzione al rapporto contrattuale che, per quanto rivolto all'inserimento dei lavoratori disabili, è riferibile allo schema giuridico del contratto di appalto di opere o di servizi di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile.

Art.4

La cooperativa sociale/il disabile libero professionista accoglie in inserimento temporaneo il lavoratore disabile _____ assunto a tempo indeterminato dal datore di lavoro.

Art.5

Per quanto riguarda l'inquadramento professionale nonché la retribuzione si applica il contratto del datore di lavoro; mentre per quanto attiene al regime di orario, delle assenze



e dei riposi, al potere direttivo e disciplinare, all'osservanza degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e a tutte le altre componenti del rapporto di lavoro connesse alla pratica utilizzazione del lavoratore disabile, quest'ultimo è soggetto di diritti e di doveri nei confronti della cooperativa sociale/ disabile libero professionista che lo utilizza temporaneamente.

Art.6

In allegato alla presente convenzione trilaterale è riportato il percorso formativo personalizzato per il lavoratore disabile da inserire temporaneamente, sottoscritto dalle parti, in cui risultano evidenziate l'avvicendamento delle fasi formative e le correlate modalità di esecuzione (Allegato 1).

Il percorso formativo tiene conto della professionalità già posseduta dal disabile e di quella da acquisire in vista del collocamento mirato, in funzione delle mansioni che verranno a questi assegnate al momento del rientro presso il datore di lavoro, al termine dell'inserimento temporaneo.

Art.7

L'ufficio competente si riserva la facoltà di verificare il corretto adempimento di quanto contenuto nel presente accordo ed in particolare la permanenza delle condizioni di legge che consentono l'inserimento temporaneo di cui alla legge n. 68/99 sui lavoratori disabili. In difetto dell'osservanza dei contenuti del presente accordo ovvero delle disposizioni di legge previste al riguardo, l'ufficio competente potrà dichiarare decaduto ad ogni effetto l'accordo di convenzione, con l'emanazione dei provvedimenti conseguenti.

PER APPROVAZIONE

LA PROVINCIA DI _____ CENTRO PER L'IMPIEGO _____

L'IMPRESA _____

LA COOPERATIVA SOCIALE/IL DISABILE LIBERO PROFESSIONISTA _____



DISPOSIZIONI APPLICATIVE

L'impresa _____ e la cooperativa sociale/il disabile libero professionista _____, in esecuzione di quanto stabilito nella convenzione di cui il presente accordo costituisce parte integrante, con la supervisione e il controllo dell'ufficio competente, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 12 della L. 68/99,

convengono quanto segue

1. l'impresa _____ affida alla cooperativa sociale/disabile libero professionista _____ l'esecuzione del servizio di _____ (oppure: *la produzione, la trasformazione, l'assemblaggio, la lavorazione, ecc. di _____*) secondo le quantità, le peculiarità tecnico-qualitative e con le modalità e i tempi di volta in volta indicati dalla impresa committente, a mezzo ordine, tenuto conto delle modalità di cui all'allegato n. 2, parte integrante del presente contratto;
2. la quantità delle commesse così affidate alla cooperativa sociale/al libero professionista non sarà comunque inferiore a quella che consente a quest'ultima/o di applicare la parte normativa, retributiva, previdenziale ed assistenziale al lavoratore disabile inserito temporaneamente;
in riferimento al rispetto di tale minimo garantito di commesse, l'impresa committente fornirà ogni sei mesi all'ufficio pubblico competente un rendiconto circa i lavori commissionati ed il loro relativo valore, rapportandoli al costo complessivo che la cooperativa sociale/libero professionista sostiene per l'impiego del disabile;
3. per l'esecuzione di quanto commissionato, la cooperativa sociale/il disabile libero professionista si avvarrà di macchinari ed attrezzature di propria disponibilità e con propria organizzazione autonoma, salva diverso accordo, debitamente sottoscritto, tra la Cooperativa sociale o libero professionista disabile e il datore di lavoro;
4. l'importo della prestazione concordata e le modalità di corresponsione sono quelle risultanti nell'allegato 2 del presente atto;



5. il presente contratto avrà decorrenza dal _____ ed avrà termine il _____ ritenendolo tacitamente rinnovato per uguale periodo qualora intervenga l'eventuale proroga, da richiedere all'ufficio competente almeno 30 giorni prima della scadenza, ovvero non sia inoltrata disdetta scritta, a mezzo di raccomandata A.R., almeno 3 mesi prima da una delle parti, con contestuale comunicazione all'ufficio competente per gli opportuni provvedimenti;
6. la cooperativa sociale/il disabile libero professionista assume formale impegno di riservatezza in ordine al prodotto lavorato ed alle tecniche produttive;
7. qualora l'impresa committente ritenga che l'attività prestata in esecuzione del presente contratto non sia conforme alle indicazioni esplicitate nell'allegato 2, contesterà l'inadempimento alla cooperativa sociale/al disabile libero professionista, assegnando un termine al fine di rimuovere la causa del disservizio; in caso perduri l'inadempimento, alla scadenza del termine assegnato l'impresa committente potrà risolvere il contratto con un preavviso di un mese, con contestuale comunicazione del recesso all'ufficio competente, senza che l'appaltatore possa richiedere nulla a titolo di risoluzione anticipata;
8. la controversia che dovesse insorgere in relazione al presente contratto, inerente la sua validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione, sarà deferita alla Commissione arbitrale, costituita da tre arbitri (due scelti rispettivamente da ciascuna parte e il terzo d'accordo tra le stesse);
9. l'impresa committente potrà accedere ai locali ove avviene la produzione onde verificare l'esito intermedio dell'inserimento del disabile.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia a quanto disposto dal Codice Civile.

Data _____

Per accettazione
L'impresa committente

La cooperativa sociale/il disabile libero professionista

Per presa visione ed autorizzazione
L'ufficio competente

ALLEGATO 1

SCHEMA PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO

- area aziendale di inserimento _____
- mansioni _____
- modalità di svolgimento (tempi, fasi e strumenti di lavoro)
- _____
- _____
- _____
- obiettivi formativi _____
- _____
- _____
- _____
- _____

sono previste forme di:

- sostegno consulenza tutoraggio

Specificare le modalità _____

Luogo e data della stipula _____

La Provincia di _____ Centro per l'impiego _____

L'Azienda _____

La Cooperativa Sociale _____

Il Disabile Libero Professionista _____

**ALLEGATO 2**

(Descrive importo e modalità per la gestione delle commesse, riportando le quantità i tempi ed altri riferimenti alle commesse).

Capitolato dell'appalto.

- *Descrizione dei lavori*

Le obbligazioni contrattuali da ricomprendersi nell'ambito dell'appalto consistono nell'esecuzione di quanto segue:

(descrizione lavorazioni con relative fasi).

- *Tempi e responsabilità di esecuzione*

I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere completati/consegnati nei seguenti tempi prestabiliti:

(indicazione tempi)

- *Tolleranze*

Le tolleranze ammesse per l'esecuzione di _____ sono le seguenti:

- *Determinazione corrispettivo*

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N. 113 del 28.1.02

ALLEGATO A)

LINEE DI INDIRIZZO PER LA STIPULA DELLE CONVENZIONI DI CUI ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 68/99

Le convenzioni con i datori di lavoro di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999, finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili, sono stipulate dai Centri per l'Impiego istituiti presso le Province, individuati dalla legge regionale n. 27/99 quali servizi competenti per il collocamento mirato.

Nelle predette convenzioni sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare, nonché delle verifiche svolte sulla complessiva conduzione delle convenzioni stesse e sull'efficacia degli inserimenti e degli interventi di supporto previsti.

Tra le modalità rientrano:

- l'assunzione con richiesta nominativa, anche per la quota riservata dalla legge alla assunzione numerica;
- l'accesso a misure di preselezione;
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative e di orientamento che, alle condizioni di cui all'art. 13, comma 3, della legge n. 68/99, valgono come adempimento dell'obbligo di assunzione.

Rientrano, inoltre, attraverso la negoziazione fra le parti contraenti, le seguenti modalità:

- assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato;
- svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, decorrenti dal termine dell'eventuale percorso formativo attivato a seguito dell'assunzione, purché di durata non superiore a 12 mesi, prorogabili per un massimo di 6 mesi qualora l'inserimento lavorativo sia reso particolarmente difficoltoso a causa del grado e/o del tipo di disabilità;
- deroghe ai limiti di età per l'assunzione mediante contratti di formazione e lavoro e di apprendistato, elevabili, rispettivamente, a 35 e 22 anni di età, così come previsto dall'art. 11, comma 6 della legge 68/99;
- deroghe alla durata dei contratti di formazione e lavoro e dei contratti di apprendistato, stipulabili fino ad un massimo, rispettivamente, di 36 mesi e di 5 anni, così come previsto dall'art. 11, comma 6 della legge 68/99;

Al fine di consentire un'efficace diffusione di questo strumento cardine del collocamento mirato, i Centri per l'Impiego potranno realizzare convenzioni e programmi di inserimento mirato sulla base dei seguenti criteri:

- finalizzazione delle convenzioni alla progressiva e integrale copertura della quota d'obbligo;
- copertura della quota d'obbligo oggetto di convenzione attraverso inserimenti professionali ed assunzioni equamente ripartiti nel corso del periodo cui la convenzione si riferisce;
- indicazione da parte del datore di lavoro di:
 - numero di assunzioni di persone disabili effettuate e da effettuare;
 - numero di inserimenti per cui si avanza la proposta di convenzione;
 - modalità di adempimento all'obbligo per la quota non interessata da convenzione;
 - tempi di realizzazione degli inserimenti e delle assunzioni;
 - intenzione di avvalersi della facoltà di assunzioni mediante chiamata nominativa, anche a prescindere dalle entità per esse previste dall'art. 7 della legge n. 68/99;
- possibilità di integrazione delle convenzioni mediante programmi di inserimento individuali, consensualmente definiti fra le parti contraenti, i quali, ove conformi alle previsioni dell'art. 6 del D.I. 91/2000, potranno contenere la richiesta di accesso agli incentivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/99;



- compatibilità con eventuali richieste di compensazione territoriale, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge n. 68/99, nonché di esonero parziale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, ferma restando l'operatività delle convenzioni per l'eventuale parte residua ;
- indicazione degli impegni del Centro per l'Impiego, in particolare per quanto attiene:
 - la sospensione degli avviamenti d'ufficio relativamente alle unità inserite nella proposta di convenzione, a far data dalla sua presentazione a livello territoriale e per il periodo di vigenza, a fronte del regolare svolgimento del piano di assunzioni: tale sospensione non interviene per gli avviamenti numerici eventualmente oggetto della convenzione;
 - eventuali azioni di supporto;
- indicazione della possibilità di interrompere l'applicazione della convenzione a fronte di riscontrate gravi irregolarità da parte dei soggetti contraenti rispetto ai termini della convenzione stessa o ai relativi programmi di inserimento, previa formale e documentata contestazione all'azienda;
- ammissibilità della variazione del tipo di assunzioni o del differimento notevole dei termini indicati nel programma di assunzioni, in casi eccezionali, da sottoporre alla preventiva valutazione del Centro per l'Impiego.

Le convenzioni hanno validità biennale e sono rinnovabili per ulteriori periodi biennali a partire dalla data di sottoscrizione e fino al completamento del programma di assunzioni.

Qualora non intervengano sull'intera quota di assunzioni da effettuare, esse, rilevano ai fini della corresponsione agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99, esclusivamente per il numero di unità cui fanno riferimento.

A far data dalla presentazione della richiesta di convenzione e per tutto il periodo di attuazione della convenzione stessa:

- ❖ non trova applicazione il contributo esonerativo di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 68/99, salvo presentazione da parte dell'azienda di richiesta di esonero parziale;
- ❖ non trova, altresì applicazione il recupero sanzionatorio di cui all'art. 15, comma 4, della legge medesima;
- ❖ l'azienda risulta adempiente alle disposizioni della legge n. 68/99, anche ai fini dell'art. 17 della legge medesima.

Per i datori di lavoro per i quali, successivamente alla stipula delle convenzioni, sia sopravvenuta una delle situazioni che legittimano la sospensione temporanea degli obblighi di assunzione di cui all'art. 3, comma 5, della legge n. 68/99, le convenzioni sono sospese per il corrispondente periodo.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'andamento delle precedenti, con particolare riguardo agli esiti occupazionali.

I termini della convenzione potranno essere modificati, laddove mutino significativamente le condizioni che vi hanno dato origine ovvero la normativa di riferimento.

I programmi di inserimento definiti ai sensi delle convenzioni potranno prevedere attività di supporto alla selezione del personale da inserire ed assumere, nonché azioni di politica attiva del lavoro realizzabili a fronte dei programmi di inserimento.

ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 113 del 28.1.02

LA COMMISSIONE REGIONALE TRIPARTITA

VISTO il decreto legislativo n. 469/97, di "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art.1 della legge n. 59/97";

VISTA la legge regionale n. 27/99, di "Organizzazione delle politiche regionali del lavoro e del sistema regionale dei servizi per l'impiego";

VISTA la legge n. 68/99, recante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 11, che disciplina la stipula delle convenzioni intese a favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili, e l'art. 13, che regola l'accesso alle agevolazioni ed alle misure di incentivazione previste a fronte dell'assunzione di soggetti disabili, sulla base di specifici programmi di inserimento lavorativo;

VISTO l'accordo in data 22/2/2001 tra il Ministero del Lavoro e P.S., le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità Montane, sancito dalla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/97, concernente le linee programmatiche per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 11 della legge n. 68/99;

VISTO il decreto interministeriale n. 91/00, recante la disciplina del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ed in particolare l'art. 18, che attribuisce alle regioni il compito di definire, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria, termini e modalità omogenei di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal predetto Fondo;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e P.S. del 26 settembre 2000, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative all'anno 2000, con il quale è stata assegnata alla Regione Molise la somma complessiva di £. 1.047.862.773;

VISTA la deliberazione della Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, con la quale sono stati individuati i criteri di riparto su base provinciale della predetta quota di risorse, pari a £. 1.047.862.773, prevedendo l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 722.207.980 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 325.654.793;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per l'Impiego del Ministero del Lavoro e P.S. del 12/7/2001, concernente la ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili relative all'anno 2001, con il quale è stata assegnata alla Regione Molise la somma complessiva di £. 177.358.557;

VISTI i protocolli-quadro predisposti dall'INPS e dall'INAIL, di intesa con il Ministero del Lavoro e P.S. e con i rappresentanti delle regioni, con i quali sono state individuate le linee di indirizzo per la stipula delle eventuali convenzioni con le singole regioni per l'erogazione ai datori di lavoro delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 68/99;

INDIVIDUATA nella programmazione delle assunzioni dei lavoratori disabili, da attuarsi mediante le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, il mezzo atto a favorire lo sviluppo della pratica degli avviamenti mirati, anche attraverso appositi percorsi formativi;



CONSIDERATO che le convenzioni previste dall'art. 11 della legge n. 68/99 si pongono quale strumento idoneo a conseguire la finalità dell' effettivo raccordo tra le legittime aspettative dei lavoratori disabili verso un proficuo inserimento nel mondo del lavoro e le obiettive realtà aziendali:

CONDIDERATA l'esigenza di delineare un modello-quadro di riferimento che consenta di armonizzare le iniziative che vengono realizzate a livello territoriale in attuazione della legge n. 68/99 e, conseguentemente, l'opportunità di definire, ai fini dello snellimento dell'attività connessa alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, uno schema di convenzione tipo che i Servizi per l'impiego istituiti presso le Province possano sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato:

ESAMINATO lo schema di "Convenzione di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2. della legge n. 68/99" elaborato nel corso delle riunioni di coordinamento tecnico tra la Regione Molise ed i Servizi per l'Impiego delle Province di Campobasso ed Isernia, tenutesi in data 19/10/2001 e 25/10/2001;

RILEVATA la necessità, al fine di consentire l'immediata attivazione delle risorse del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di individuare i criteri di riparto, tra le Province di Campobasso e di Isernia, della somma di £. 177.358.557 assegnata alla Regione Molise relativamente all'anno 2001, a valere sul predetto Fondo;

RAVVISATA l'opportunità di applicare anche per l'anno 2001 i criteri già individuati per il riparto su base provinciale delle risorse del sopra citato Fondo nazionale assegnate per l'anno 2000, in considerazione del breve lasso di tempo trascorso e delle irrilevanti variazioni quantitative registratesi nei dati relativi alla popolazione residente ed al numero di disabili iscritti negli appositi elenchi provinciali, presi in considerazione quali parametri di riferimento in assenza di altri significativi elementi, nella presente fase di prima attuazione della legge n. 68/99;

VALUTATA positivamente l'ipotesi che vengano stipulate dalla Regione Molise apposite convenzioni con le Direzioni Regionali dell'INPS e dell'INAIL, in conformità alle linee di indirizzo di cui ai sopra citati protocolli-quadro, predisposti dai predetti istituti previdenziali per l'individuazione delle modalità di rimborso dei benefici concessi ai datori di lavoro aventi titolo alla fiscalizzazione degli oneri contributivi di cui all'art. 13 della legge n. 68/99;

CONSIDERATO che i richiamati adempimenti sono da collocarsi nel più generale processo di attuazione della legge n. 68/99, il quale richiede una complessiva definizione degli indirizzi e della strumentazione applicativa per la promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili:

RILEVATA la necessità di favorire la conoscenza, tra tutti i soggetti interessati, dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili, mediante la promozione di azioni di diffusione e di visibilità delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

RITENUTO, pertanto, di dover:

- ❖ formulare le linee di indirizzo di cui all'allegato A), per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, finalizzate alla promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;



- ❖ approvare lo schema di convenzione-tipo di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 68/99, di cui all'allegato B), che i Servizi per l'Impiego istituiti presso le Province di Campobasso ed Isernia potranno sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato;
- ❖ riproporre anche per l'anno 2001 i criteri già individuati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, per il riparto su base provinciale delle risorse del Fondo nazionale per i lavoratori disabili assegnate alla Regione Molise relativamente all'anno 2000, prevedendo, a fronte delle quote complessive regionali 2001 pari a £. 177.358.557, l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 122.830.966 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 54.527.631, come dalla tabella di cui all'allegato C);
- ❖ prevedere che, nel caso in cui, a seguito di verifica da effettuarsi alla data del 31/3/2002, le somme assegnate complessivamente a ciascuna Provincia per il biennio 2000-2001, pari rispettivamente a £. 854.038.316 per la Provincia di Campobasso ed a £. 380.182.424 per la Provincia di Isernia, risultassero non spese, vengano ripartite in favore dell'altra Provincia, su proposta di questa Commissione;
- ❖ esprimere parere favorevole in relazione agli schemi di convenzione di cui agli allegati D) ed E); predisposti dall'INPS e dall'INAIL per la definizione dei termini e delle modalità di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, a norma dell'art. 13 della legge n. 68/99;
- ❖ demandare alle competenti strutture della Regione la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili e delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

UNANIME DELIBERA

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- di formulare le linee di indirizzo di cui all'allegato A), per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/99, finalizzate alla promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili;

- di approvare lo schema di convenzione-tipo di inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge n. 68/99, di cui all'allegato B), che i Servizi per l'Impiego istituiti presso le Province di Campobasso e Isernia potranno sottoporre alle competenti Commissioni Provinciali Tripartite per procedere successivamente, in via diretta, alla stipula delle singole convenzioni di inserimento lavorativo, utilizzando il modello così formulato;

- di riproporre anche per l'anno 2001 i criteri già individuati dalla Commissione Regionale per l'Impiego del Molise in data 20/10/2000, per il riparto su base provinciale delle risorse del Fondo nazionale per i lavoratori disabili assegnate alla Regione Molise relativamente all'anno 2000, prevedendo, a fronte delle quote complessive regionali 2001 pari a £. 177.358.557, l'assegnazione a favore della Provincia di Campobasso della somma di £. 122.830.966 ed a favore della Provincia di Isernia della somma di £. 54.527.631, come dalla tabella di cui all'allegato C);



- di prevedere che, nel caso in cui, a seguito di verifica da effettuarsi alla data del 31/3/2002, le somme assegnate complessivamente a ciascuna Provincia per il biennio 2000-2001, pari rispettivamente a £. 854.038.316 per la Provincia di Campobasso ed a £. 380.182.424 per la Provincia di Isernia, risultassero non spese, vengano ripartite in favore dell'altra Provincia, su proposta di questa Commissione:

- di esprimere parere favorevole in relazione agli schemi di convenzione di cui agli allegati D) ed E), predisposti dall'INPS e dall'INAIL per la definizione dei termini e delle modalità di concessione delle agevolazioni contributive ed economiche finanziate dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, a norma dell'art. 13 della legge n. 68/99;


- di demandare alle competenti strutture della Regione la promozione di iniziative volte a favorire la diffusione della conoscenza dei nuovi istituti del collocamento obbligatorio dei disabili e delle opportunità offerte dalla legge n. 68/99, con particolare riferimento alle convenzioni di inserimento lavorativo, di cui all'art. 11, ed alle agevolazioni contributive ed economiche, di cui all'art. 13;

Campobasso 30 ottobre 2001

IL SEGRETARIO
(Dr. Giulio PERBELLA)



IL PRESIDENTE DELEGATO
(Dr.ssa M. Concetta FLORIO)



ALL. B)

ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 113 del 28.1.02

CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Art. 11 comma 2, legge n. 68/1999

L'anno il giorno del mese di

TRA

- La Provincia di Centro per l'Impiego di
- rappresentato dal , nel prosieguo del presente
- atto denominato semplicemente "Ufficio competente"

E

- L'Azienda nel prosieguo del

presente atto denominata semplicemente " Azienda" , P.I.V.A.

C.F. , indirizzo legale

indirizzo sede provinciale

attività economica

rappresentata da

VISTI

- la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante la normativa per il diritto al lavoro dei disabili;
- gli artt. 11, 12 e 13 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni tramite il collocamento mirato;
- il D.P.R. 10.10.2000, n. 333, recante il regolamento di esecuzione della legge 13.3.99, n. 68;
- il D.I. 13.01.2000, n. 91 recante la disciplina del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall'art. 13, c. 4, della legge 12.03.1999, n. 68;
- l'art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, recante principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 25.03.1998, n. 142, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 18;
- il D.M. 7 luglio 2000, n. 357 recante la "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12.03.1999 n. 68";

